



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.39

DEL 30/12/2019

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Aldrighetti Corrado	X		2) Betalli Francesco	X	
3) Calliari Alessandro	X		4) Dalfovo Michele	X	
5) Devigili Francesco	X		6) Girardi Christian	X	
7) Girardi Luca			8) Lazzeri Renzo	X	
9) Martinatti Sara	X		10) Mazzoni Paolo	X	
11) Merlo Nicola	X		12) Pellegatti Matteo	X	
13) Rossi Luigi			14) Somadossi Nicola	X	
15) Tait Andrea	X		16) Vedovelli Konrad	X	
17) Viola Danilo	X		18) Weber Liliana	X	

Assiste, il Vicesegretario generale **ELISABETTA BRIGHENTI**.

Il Presidente del Consiglio **CALLIARI ALESSANDRO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recante "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*" (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della suddetta legge provinciale il quale stabilisce che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*";

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO inoltre l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (aggiornamento al DUP) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.*" Il comma 2 del suddetto art. 174 dispone che il bilancio di previsione e il DUP approvati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio con un congruo termine stabilito dal regolamento di contabilità. Il predetto regolamento deve altresì stabilire i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 274 dd. 06.12.2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, relativi allegati, e la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022. I predetti documenti sono stati depositati agli atti a decorrere dal giorno 09.12.2019 e dell'avvenuto deposito è stato dato avviso ai consiglieri con nota prot. n. 12271 dd. 06.12.2019;

CONSIDERATO che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni

delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

CONSIDERATO che al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio;

DATO ATTO che il D.U.P. 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 dd. 30.07.2019;

RILEVATO che, dall'esercizio 2017 il Comune di Mezzolombardo ha adottato il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011), affiancando, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 il sistema di contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e adottando il piano dei conti integrato previsto dall'art. 4 del citato decreto;

RILEVATO inoltre che, con deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 17.12.2019, è stato individuato, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), l'elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 dd. 27.06.2019 con la quale è stato approvato il conto del bilancio dell'esercizio 2018 n. 29 dd. 26.09.2019 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018;

VISTO l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune;

RILEVATO CHE la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non

potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), che prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 284 dd. 17.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione tariffe acquedotto e fognatura anno 2020".

DATO atto che l'Amministrazione comunale non ha determinato, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per quanto concerne l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) ed il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, e che ai sensi del sopra citato art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 si intendono prorogate le tariffe e le aliquote approvate per l'anno 2019;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e dei relativi allegati;

VISTO l'emendamento di data 19.12.2019, prot. n. 12726 dd. 20.12.2019, proposto dall'Assessore al Bilancio che richiede di modificare l'allegato C "Allegati al Bilancio ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000, 267", sostituendo la deliberazione della giunta comunale n. 5 dd. 08.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione tariffe acquedotto e fognatura anno 2019" con la deliberazione della Giunta comunale n. 284 dd. 17.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione tariffe acquedotto e fognatura anno 2020";

VISTI gli ordini del giorno presentati in data 27.12.2019 prot. 12872 dai gruppi consiliari Unione per il Trentino e P.A.T.T.;

SENTITA la discussione dei Consiglieri comunali sull'emendamento presentato dall'Assessore al bilancio e sugli ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari Unione per il Trentino e P.A.T.T., sopra richiamati e rilevato che si è giunti alle seguenti decisioni:

- è accolto con voti favorevoli 13 ed astenuti 3 - (Aldrighetti, Mazzoni e Viola) l'emendamento al bilancio 2020-2022 proposto dall'assessore al Bilancio riguardante la sostituzione dell'allegato "C" relativo alla Tariffe di acquedotto e fognatura anno 2020;
- sono respinti gli ordini del giorno collegati al bilancio n. 1, n. 2, n. 4 e n. 8;
- sono accolti gli ordini del giorno collegati al bilancio n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7 nei seguenti testi definitivi:
 - Ordine del giorno al bilancio/DUP n. 3: Sezione Strategica – Parte seconda, b) Programmazione opere pubbliche e investimenti (con voti favorevoli unanimi - 16) nel testo seguente: "L'Amministrazione comunale si impegnerà a migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali nelle ore notturne";
 - Ordine del giorno al bilancio/D.U.P. n. 5 – Sezione Operativa parte II, missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza (con voti favorevoli unanimi n. 16) nel testo seguente (emendato dai proponenti che propongono di togliere le parole: ore crepuscolari): "Viene inoltre richiesto di mantenere un costante controllo del territorio per evitare la consumazione di reati contro la persona ed il patrimonio; in particolare si dovrà attivare una vigilanza specifica durante alcune ore della giornata per evitare il reiterarsi dei furti in abitazione";
 - Ordine del giorno al bilancio/D.U.P. n. 6 - Sezione Operativa parte II, missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, programma 1 punto 11, (con voti favorevoli unanimi n. 16), nel testo seguente: "... della pista di atletica presso lo stadio de Varda che dovrà risultare omologabile per le competizioni FIDAL (Federazione atletica leggera)";
 - Ordine del giorno al bilancio/D.U.P. n. 7 – Sezione Operativa parte II, missione 9 – Sviluppo sostenibile tutela territorio e dell'ambiente, programma 2 (con voti favorevoli unanimi n. 16), "L'Amministrazione comunale si attiverà per istituire dei momenti di formazione per coloro che intendono utilizzare metodologie biologiche per la conduzione degli orti comunali";

RICHIAMATA la discussione di cui al verbale di seduta nonché i risultati delle votazioni effettuate sui singoli ordini del giorno ed emendamenti;

VISTI i pareri del Revisore dei Conti alla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, acclarati al protocollo comunale n. 12330 dd. 09.12.2019, ed il parere in merito al sopra citato emendamento proposto dall'Assessore al Bilancio, registrato al prot. n. 12857 dd. 24.12.2019;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente ed in particolare gli artt. 6 e ss.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i seguenti pareri congiunti di regolarità tecnica e parere di contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze - Elisabetta Brighenti;
Firmato digitalmente: Il Segretario generale – Valerio Bazzanella;
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2,

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze - Elisabetta Brighenti;

MESSI in votazione il Bilancio e il DUP 2020/2022 così come emendati ed integrati, che ottengono voti favorevoli 13, ed astenuti 3 (Aldrighetti, Mazzoni e Viola), espressi per alzata di mano e resi separatamente (favorevoli 13 ed astenuti 3 - Aldrighetti, Mazzoni e Viola), con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,

D E L I B E R A

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, integrata come specificato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**);
2. di approvare, per le motivazioni specificate nelle premesse, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato B**);
3. di approvare gli allegati al bilancio ex art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, emendati secondo quanto specificato in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato C**);
4. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato D**);
5. di dare atto che il revisore dei conti in data 09.12.2019 sub prot. n. 0012330 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole alla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato E**);
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Mezzolombardo anche nella sua forma semplificata, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", nonché, nella medesima sottosezione, anche il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
7. di trasmettere il bilancio di previsione 2020-2022 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata

immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

EB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Alessandro Calliari

f.to digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Elisabetta Brighenti

f.to digitalmente